

N.2087/15 R.G. Mod. 16

N. 28768/13 R.G. notizie di reato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice:

dott. Anna di Martino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

nato a Brescia il 18/2/1974, elettivamente
domiciliato c/o Avv. _____ del Foro di Busto
Arsizio.

LIBERO - Presente

difeso di fiducia dall'avv. _____ del foro di
Busto Arsizio.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art.348 CP perchè, pure in assenza del titolo
abilitativo di cui alla Legge 1 febbraio 2006 n.43 esercitava
abusivamente la professione di fisioterapista.

Commesso in l. (BS) dal 1 gennaio 2012 al 23 dicembre 2013.

CONCLUSIONI

Il PM: condanna dell'imputato alla pena di mesi 4 di reclusione.

L'avv. _____ : assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
non lo ha commesso; in subordine, pena mite, attenuanti generiche,
benefici di legge.

Il Giudice Unico

SENTENZA N.2459

del 29-5-2015

SENTENZA

Depositata

il 03/06/2015

Il funzionario

~~IL CANCELLIERE~~
~~Giacinto Isella~~

Notificata al contumace

il _____

il _____

Comunicata al P.G.

il _____

Comunicata al P.M.

il _____

Impugnata SI

Irrevocabile

il _____

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il _____

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il _____

Redatta scheda

il _____

Provvedimento per C.R.

il _____

Provvedimento per libretto DD.GG.

n _____

il _____

Campione penale.

FATTO E DIRITTO

Con decreto ex art. 550 cpp veniva tratto a giudizio _____, nato a Brescia il 18-02-1974, per rispondere del reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista, commesso in _____ (BS) dal 1-1-2012 al 23-12-2013.

All'udienza del 18 maggio c.a., presente in aula l'imputato, si procedeva all'escussione dei testi indotti dal PM, comuni alla difesa, la quale produceva apposita nota di consulenza oltre a quanto riversato nelle more del giudizio. Acquisiti (ex art. 493 n. 3 cpp) taluni verbali di s.i.t. dei "pazienti" trattati dal _____, seguiva l'esame dell'imputato che, in sintesi, dichiarava di avere compiuto le prestazioni a carattere terapeutico sempre dietro prescrizione medica.

Operato rinvio per approfondimenti emersi dall'escussione di talune persone che erano state dal _____ trattate, si perveniva all'odierna udienza in cui, immessa in causa la nota 22-5-15 dei NAS e le prescrizioni mediche relative a L _____

(dr. Comini) e L _____ (diagnosi ospedaliera di frattura al piede), indicati gli atti utilizzabili e compiuti gli interventi del PM e della difesa, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e dava poi lettura pubblica del dispositivo della deliberazione adottata.

In punto di fatto, va detto che i N.A.S. di Brescia, a seguito di segnalazione della AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Lombardia - circa il sospetto esercizio abusivo di attività sanitaria riabilitativa da parte di _____, (soggetto privo dell'abilitazione per tale professione), in data 23-12-2013 si recavano presso l'abitazione del I _____, sita in _____ (BS).

Identificato il _____ e accertato che la qualifica professionale da lui posseduta era quella di "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (M.C.B.)", constatando altresì la presenza di uno studio professionale al piano interrato dotato di strumentazione ed apparecchiatura elettromedicale, i N.A.S. ipotizzavano che l'attività posta in essere dall'imputato fosse di tipo sanitario e, pertanto, non esercitabile da un soggetto abilitato meramente "*all'arte ausiliaria delle professioni*



2
sanitarie" quale era il . Pertanto, accertata l'assenza di qualunque direzione sanitaria o di un fisioterapista, i Carabinieri procedevano al sequestro del locale e relative attrezzature.

Il sequestro veniva revocato con decreto del PM del 7-1-2014, stante l'assenza di esigenze probatorie, con conseguente restituzione di locali e apparecchiature al

Da ciò l'imputazione che ascrive al il delitto di esercizio abusivo della professione di fisioterapista stante il difetto di idoneo titolo abilitativo.

Pur tenendo conto delle compiute deduzioni e produzioni difensive, in larga parte anticipate con nota scritta nelle more dell'udienza, stima il decidente che la tesi di accusa sia fondata, seppure con esclusivo riferimento ai trattamenti praticati ai pazienti

La professione di "massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" (d'ora in poi M.C.B.) – esercitata legalmente dal in forza di titolo abilitativo idoneo – può legittimamente coinvolgere anche prestazioni tipicamente di competenza del fisioterapista.

Come rileva la difesa, trattasi di un mestiere che ha sollevato negli anni diversi interrogativi circa la sua natura e le competenze attribuite, da cui la normazione – primaria e secondaria – del Ministero della Salute quanto alla professione qui in esame.

Dai documenti offerti dalla difesa si evince che M.C.B. è una figura professionale riconosciuta dal Ministero della Salute tra le "arti ausiliarie delle professioni sanitarie" (cfr. doc. 1 produzioni difensive). È stata istituita con la legge n. 1264 del 23 giugno 1927, poi trasfusa nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (r.d. 1265/34 – r.d. 1334/28), e meglio disciplinata con la circolare del Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero dell'Interno (n. 20400/3 – doc. 2 prod. difensive). Da tale cornice normativa si ricava che M.C.B. è "colui che su prescrizione del medico curante esegue massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano" (art. 15 lett. c) e "colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a

D

scopo terapeutico" (art. 16 lett a).

Il Ministero della Salute, recentemente, è poi intervenuto per tracciare il confine concreto tra la figura del fisioterapista e quella del M.C.B. In particolare con la nota del 5-5-2011 (doc. 3 prod. difesa), laddove testualmente sancisce che "le competenze del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possono essere individuate soltanto in via interpretativa, prendendo come punti di riferimento le attribuzioni del fisioterapista e del massofisioterapista".

Lo stesso Ministero aveva già interrogato il Consiglio Superiore di Sanità al fine di ricevere un parere circa le legittime mansioni spettanti al massoterapista, ossia il tecnico del massaggio terapeutico non fisioterapista, a cui corrisponde in buona sostanza la figura del M.C.B. E il Consiglio Superiore di Sanità (massimo organo consultivo del Ministero) già in data 19-1-2000 aveva reso un parere definitivo sul tema (cfr. doc. 4 prod. difensive), elencando compiutamente le mansioni che ufficialmente – quindi senza incorrere nel reato di cui all'art. 348 cp – può svolgere il M.C.B.

All'art. 1 del succitato parere si legge che "il massoterapista è l'operatore sanitario che, in seguito a specifica formazione ed esclusivamente dietro prescrizione medica, esegue trattamenti sul corpo umano, allo scopo di prevenire le disabilità motorie e di migliorarne lo stato di benessere fisico. Tali trattamenti possono essere svolti con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di prodotti per uso terapeutico e con l'utilizzo di apparecchiature necessarie".

Lo stesso parere, poi, si occupa di elencare specificamente le attività e le mansioni esercitabili (allegati A e B), nonché le terapie attuabili mediante apparecchiature (allegato D).

Consultando i citati allegati, si legge che la figura del M.C.B. "attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche degli organi di movimento; attua le applicazioni di carattere terapeutico richiedenti l'utilizzo delle diverse forme di energia fisica; [...] è in grado di interpretare la prescrizione medica e quindi di effettuare tutte le manovre

[Handwritten signature]

4

e le relative variazioni del massaggio terapeutico, manipolare ed applicare terapie in trattamenti locali, trattare le articolazioni ed effettuare il massaggio connettivale, effettuare il massaggio nelle varie patologie, praticare l'esercizio terapeutico in disabilità transitorie e minimali [...]". Quanto, invece, alle terapie attuabili mediante apparecchiature, M.C.B. è in grado di esercitare svariati trattamenti, tra cui a titolo esemplificativo e come ammesso dallo stesso imputato, tecarterapia e ultrasuoni.

Proprio in virtù delle suddette e recenti normative, lo stesso Comando Centrale del N.A.S., con nota del 25-10-2011 (doc. 5 prod. difesa), ha raccomandato ai Comandi periferici di riservare particolare cautela nelle ispezioni relative a massoterapisti e M.C.B., nell'ottica di scongiurare imprudenti denunce per il reato ex art. 348 cp.

Deve dunque riconoscersi che, allo stato, il Ministero della Salute consente al M.C.B. di esercitare attività a scopo terapeutico tipiche del fisioterapista, professione che richiede laurea triennale *ad hoc*, purchè dietro precisa e dettagliata prescrizione medica.

In tale prospettiva, non è condivisibile la tesi accusatoria tale per cui rimarrebbe abusiva l'attività esercitata dal [.....] siccome svolta in studio privato, in difformità dagli artt. 2 e 3 del parere del Consiglio Superiore di Sanità in data 19-1-2000 (all. 4 prod. difensive).

È vero che i disposti in parola, riferibili al contesto operativo e relazionale della figura professionale che qui occupa, indicano il compimento dell'attività in strutture di ASL, ospedali, altre strutture – pubbliche o private – operanti in area riabilitativa e preventiva, centri termali, con obbligo della prescrizione e della supervisione di un medico.

Tuttavia, va tenuto conto della successiva nota 22-1-2010 del Ministero della Salute, laddove consente al massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (M.C.B.), figura professionale inserita, nel quadro del Ministero della Salute, fra le arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie, di esercitare anche in regime di libera professione, previa comunicazione al Comune o all'ASL di appartenenza dell'inizio dell'attività produttiva (DIAP), dietro prescrizione medica per le prestazioni

4


6

e quella di fisioterapista, affermando di avere sempre agito dietro prescrizione medica per i trattamenti terapeutici relativi alle problematiche dell'apparato muscolo-scheletrico, di essergli inibite le patologie delle funzioni superiori corticali e quelle delle gravi disabilità neuro-motorie, di avere sempre adoperato tra le apparecchiature elettromedicali la tecarterapia e gli ultrasuoni.

Occorre dunque analizzare le testimonianze raccolte in aula, rese dai pazienti che il stesso ha trattato nel suo studio privato nel torno temporale di interesse (2012-2013), tutti identificati mediante regolare fattura emessa dallo stesso imputato all'esito delle sedute terapeutiche concordate:

- , affetta da cervicalgia, si era rivolta al a seguito della prescrizione di trattamenti di FKT (fisiochinesiterapia) da parte del proprio medico di base (dott.);
- , a seguito del consiglio elargitole dall'ortopedico (dott., della Città di Brescia), ossia "*Con il terapeuta esegua esercizi di rinforzo del vasto mediale, stretching, flessione del ginocchio e del tensore della fascia lata. Ionoforesi e/o tecarterapia [...]*"², si era recata dal con tutta la documentazione medica, da cui aveva ricevuto circa 25 trattamenti massoterapici associati a tecarterapia, all'esito dei quali era stata invitata dallo stesso a tornare dall'ortopedico per un riscontro;
- aveva beneficiato di alcune sedute presso lo studio privato del per "*terapia fisica, US e tecarterapia e terapia manuale per trauma distorsivo della coscia destra*" (cfr. stenotipia ud. 18-5-15 e fattura resa da). Il teste non ha saputo ricordare con certezza se la visita dal proprio medico condotto (dott.) sia stata anteriore o posteriore alle terapie del , ma ha affermato con sicurezza di essere stato in possesso di prescrizione, da lui poi utilizzata anche per il rimborso presso l'assicurazione; la prescrizione del medico , datata 30-11-13 e acquisita in atti, reca solo l'indicazione di "necessita di ciclo FKT";

² Cfr. Stenotipia udienza 18-5-2015.



3

Al riguardo occorre rimarcare che per mantenere i dovuti confini tra le attività del fisioterapista e della figura del MCB la prescrizione medica deve essere analitica e sufficientemente dettagliata quanto alla tipologia ed al numero delle sedute a scopo terapeutico, in coerenza con il divieto per il massaggiatore-capo bagnino di compiere attività valutative. Segue che una prescrizione medica che si limiti, come nei tre casi predetti, a consigliare sedute o cicli di FKT (fisio-kinnesi-terapia), lascia al MCB la scelta del trattamento specifico da praticare, ciò che è consentito, peraltro in taluni casi, solo al fisioterapista.

Lo stesso recente manuale dedicato alla figura professionale del MCB, promosso dall'associazione di categoria ed a firma anche del dr.(.....), consulente tecnico della difesa la cui relazione è stata in atti acquisita, segnala la necessità di non compiere trattamenti terapeutici a fronte della mera prescrizione di FKT, raccomandando in tali casi di rivolgersi al medico per avere la terapia nel dettaglio⁴.

10

P.Q.M.

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brescia Sezione Seconda Penale

Così deciso in Brescia il 29 maggio 2015.


Il Giudice Unico

Dott. Anna di Martino

IL CANCELLIERE
(Giròlmetti Lorenza)

Deposito in Cancelleria
OGGI 03/06/2015
IL CANCELLIERE
(Giròlmetti Lorenza)

proletti



REGULATED PROFESSION

Massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Italy)

- Establishment
- Temporary mobility
- **General**
- **Decision**
- **Statistics**
- **Declaration**
- **Statistics**
- **Competent authorities**

Generic name of profession

Title: Masseur/Message therapist/Spa therapist

Identification

Name of regulated profession: Massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista
 Translation(s): undefined
 Country: Italy
 Region: All regions

Legal information

Legal basis for regulation

EU Law : None
 National legislation: R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 art. 1
 Useful link: http://salute.gov.it/portale/tem/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=professioni-sanitarie&menu=riconoscimento

Regulation

Type of regulation : Reserves of activities

Recognition

Recognition under: DIRECTIVE 2005/36/EC
 Additional information :
 Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition - primary application
 Qualification level: SEC - Certificate attesting the completion of a secondary course , Art. 11 b
 Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services: Yes

Activities

Description of activities: Il Massaggiatore Capo-Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è un operatore sanitario che svolge la sua attività in base al Regio Decreto 31/05/1928 , n. 1334 e artt. 99 e 140 T.U. L. S 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate..
 Translation(s): The Head Massager-Lifeguard of Establishments hydrotherapy is a healthcare provider that operates under the Royal Decree 31.05.1928, n. 1334 and Articles. 99 and 140 T.U. L. S 1934, both as a freelancer and as dependentw of public health facilities or agreements with private ..
 (EN)

The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals, contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland. Each country is responsible for updating information on its regulated professions, competent authorities and statistics. The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

